

TI_GERICHTE 17.2006.51 vom 19. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2006.51

FR: TI_GERICHTE 17.2006.51 du 19 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 17.2006.51 del 19 settembre 2008

Regeste

Facoltà del giudice penale di rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove"); Truffa, definizione di inganno astuto

Erwägungen

E. 2

La ricorrente esordisce invocando "la nullità del DAP" (ricorso, pag. 3 in fondo) perché esso sarebbe stato emanato ex art. 207a CPP (ossia senza promozione di accusa sulla scorta delle informazioni preliminari), norma tuttavia entrata in vigore il 1° gennaio 1999, mentre i fatti oggetto del procedimento sarebbero anteriori (ricorso, pag. 3 in fondo). Proposta per la prima volta davanti a questa Corte la critica si rivela manifestamente inammissibile, l'art. 288 lett. b CPP ammettendo il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile, ciò che nel caso specifico non è avvenuto, ove solo si consideri la passività di cui ha dato prova al riguardo la ricorrente davanti al primo giudice. Vagliata nel merito, la censura non potrebbe comunque essere seguita. Che i fatti oggetto di reato siano riconducibili a prima dell'entrata in vigore della citata norma, non ha nessuna importanza, essendo stata questa all'evidenza creata per snellire il lavoro del Ministero pubblico nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, siano i fatti – come detto – precedenti o posteriori all'entrata in vigore della norma. Sono invece l'apertura del procedimento e l'eventuale emanazione di un atto o un decreto di accusa che hanno influenza (art. 351 cpv. 1 e 2 CPP). Nella fattispecie, la nuova disposizione (art. 207a CPP) tornava applicabile in quanto al momento della sua entrata in vigore il decreto di accusa nei confronti della ricorrente non era stata ancora emanato (art. 351 cpv. 2 CPP).

E. 3

La ricorrente sostiene che negando il contraddittorio con il dr. med. _____, il presidente della Pretura penale avrebbe gravemente pregiudicato la sua difesa, e quindi viziato in modo essenziale la procedura. Il giudice avrebbe così maturato la convinzione della colpevolezza dell'imputata basandosi sulla sentenza del 13 maggio 2005 della Corte delle assise criminali a carico del dr. med. _____ e sulla base "della pessima e sconcertante istruzione formale" di quel processo. Questa grave violazione procedurale intaccherebbe, secondo la ricorrente, "il merito e il giudizio". La difesa prosegue il suo esposto proferendo critiche – non senza offendere le convenienze – sia sull'operato del procuratore pubblico (al quale rimprovera in sostanza di avere "costruito l'incarto ab libitum" e di avere disatteso i diritti della difesa) sia su quello del presidente della Pretura penale (biasimandolo di non avere istruito un "processo equo"). Respingendo "per ben due volte" l'istanza di audizione testi, il primo giudice avrebbe diretto il giudizio verso l'arbitrio

e verso una “condanna preconfezionata” (ricorso, pag. 3-8). a) Ora, nella misura in cui la ricorrente – per quanto è dato di comprendere – lamenta un vizio essenziale di procedura a norma dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso è fuori argomento. Se il primo giudice non ha ordinato l’audizione testimoniale del dr. med. _____ può tutt’al più essere caduto in arbitrio apprezzando anticipatamente in modo insostenibile la concluzione, rispettivamente l’inconclusione di una prova, ma non è incorso in alcun vizio di procedura. È pertanto all’art. 288 lett. c CPP che la ricorrente avrebbe dovuto appellarsi. b) Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost., assicura – tra l’altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 , 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell’art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio – l’imputato ha diritto all’assunzione delle prove offerte, per altro verso l’autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti l’apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall’art.

E. 6

La ricorrente sostiene che il danno sarebbe stato stabilito sulla base di “accertamenti altrui”, e non sulla base di riscontri del presidente della Pretura penale. Essendo stata la perizia per la quantificazione del danno “giudicata inservibile dalla Corte delle assise criminali”, non vi sarebbe certezza che “le fatture indicate nel DAP di RI 1 siano state verificate una per una dalle CM e poi pagate”. Per accertare il pagamento eseguito dalle casse malati, il presidente della Pretura penale si sarebbe “rifatto alla sentenza _____”; dunque l’accertamento, spiega la ricorrente, “potrebbe essere arbitrario”. La ricorrente sostiene inoltre che la complicità non sarebbe stata motivata dal primo giudice, per cui il giudice sarebbe incorso in arbitrio “già” per questo; l’arbitrio discenderebbe comunque “soprattutto dai motivi indicati in precedenza” (ricorso, pag. 26). Impropiamente motivato, in proposito il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. La ricorrente si limita infatti a sostenere che essendo stato effettuato l’accertamento del danno da un’altra Corte, esso “potrebbe essere arbitrario”. Non è però compito di questa Corte risolvere arcani del genere. Per sostanziare l’arbitrio, lo si ricordi, non basta sostenere che “potrebbe” essersi realizzato, ma è necessario dimostrarlo con argomentazioni adatte allo scopo. La censura relativa alla mancata motivazione della complicità, peraltro solo accennata, non manca di disinvoltura, dato quanto illustrato nei considerandi che precedono.

E. 7

Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in

cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1000.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – – Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.